La prova della lesione del vincolo parentale a seguito della morte di un congiunto

Descrizione

La Corte dâ??Appello di Salerno aveva ritenuto che la sussistenza del danno subÃ¬to dai congiunti della vittima dellâ??illecito poteva essere presunta, secondo lâ?? id quod plerumque accidit, solo con riguardo alla morte dei componenti del nucleo familiare ristretto; al contrario, con riguardo ai soggetti che si trovino in rapporto parentale meno diretto (nel caso di specie fratelli), esso pregiudizio, concretando pur sempre un danno-conseguenza, deve essere allegato e provato da colui che ne invoca il risarcimento, ciÃ² che nella circostanza non era avvenuto.

La Corte di Cassazione (sentenza dd. 4 marzo 2024 n.5769) boccia tale impostazione affermando il principio (peraltro giÃ da tempo affermato) secondo il quale â??*la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 c.p.c., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della* ***famiglia nucleare â??successivaâ?•*** *(coniuge e figli della vittima), anche ai membri della* ***famiglia â??originariaâ?•*** *(genitori e fratelli),* ***a nulla rilevando nÃ© che la vittima ed il superstite non convivessero, nÃ© che fossero distanti*** *(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi,* ***grava sul convenuto lâ??onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo****â??*;

La Corte inoltre precisa che: â??*avuto riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti, puÃ² osservarsi che la* ***presunzione iuris tantum*** *(che onera il convenuto della prova contraria dellâ??indifferenza affettiva o, persino, dellâ??odio)* ***concerne lâ??aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale)*** *derivante dalla perdita del rapporto parentale,* ***mentre non si estende allâ??aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale)****, sulla cui liquidazione incide* ***la dimostrazione dellâ??effettivitÃ , della consistenza e dellâ??intensitÃ della relazione affettiva (desumibili, oltre che dallâ??eventuale convivenza â?? o, allâ??opposto, dalla distanza â?? da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle***

conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiareâ??.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
10 Mar 2024